

Senf. N. 319/14  
Cont. N. 2023/10  
Cron. N. 4718  
Rep. N. 775

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Gabriele Sordi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 trattenuta in decisione all'udienza del 15.11.13 con i termini di cui all'art 190 cpc , e vertente

TRA

**Università degli Studi del Molise** (c.f.: 92008370709) con sede in Campobasso, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Francesco Fimmanò e Maria Picano per delega a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in Cassino al C.so della Repubblica n. 232/D;  
attrice

E

**Cannata Giovanni** (c.f.: CNNGNN47C08A662N) e **Barbieri Valerio** (c.f.: BRBVLR65C15B541M), rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Luca Caravella e Maria Picano per delega a margine dell'atto di intervento ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultima in Cassino al C.so della Repubblica n. 232/D;  
intervenuti

E

**De Blasis Maria Teresa** (c.f.: DBLMTR67S64B541S) e **Barbieri Gerardo** (c.f.: BRBGRD61R16B541O) rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Gianluigi Passarelli e Maria Picano per delega a margine dell'atto di intervento ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultima in Cassino al C.so della Repubblica n. 232/D;

interventuti

E

**Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.** (p.i.: 08386600152) con sede in Milano, via Bianca di Savoia n. 12, in persona del suo legale rapp.te p.t., **Mulè Giorgio** (c.f.: MLUGRG68D25B429N) e **Abbate Carmelo** (c.f.: BBTCML71M05C067R) tutti rapp.ti e difesi per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Giovanni Polvani e Gabriele Biello ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, p.zza S. Scolastica n. 1;

convenuti

E

**Di Bello Pasquale** (c.f.: DBLPQL63E08L113F) e **Ciarrapico Giuseppe**, n. a Roma il 28.1.34, rapp.ti e difesi per procure a margine delle rispettive comparse di costituzione, dall' Avv Vincenzo Iacovino ed elett.te dom.ti presso lo studio dell' Avv Carlo D'Urbano in Cassino, via Tichy n. 17;

convenuti

**Curatela del Fallimento della Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l.**, in persona del suo Curatore p.t.,

convenuto contumace



E

**Gianlorenzo Paolo**, n. a Montefiascone il 16.3.66, direttore resp.le dell'Editoriale Ciociaria Oggi,  
convenuto contumace

Oggetto: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 24.6.10 regolarmente notificato l'Università degli Studi del Molise (Unimol) ha convenuto in giudizio l'Arnoldo Mondadori Editore spa (editrice del settimanale *Panorama*) il sig Mulè Giorgio (suo direttore) il sig Abbate Carmelo (suo giornalista), la Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l. (editrice del quotidiano *Nuovo Molise Oggi*) il senatore Giuseppe Ciarrapico (suo editore di fatto) il sig Paolo Gianlorenzo (direttore di detta Editoriale), il sig Pasquale Di Bello (direttore del quotidiano) per chiedere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni cagionatili da articoli diffamatori pubblicati sul quotidiano il 25 ed il 27.3.10, nonché il 16 ed il 17.4.10, sul settimanale il 22.4.10 in esecuzione di una denunziata campagna denigratoria, nonché la loro condanna al pagamento di una riparazione a termini dell'art 12 della L n. 47/48 ed alla pubblicazione della sentenza.

Intervenuti in giudizio il prof Cannata Giovanni (Magnifico Rettore Unimol), il dr Barbieri Valerio (dirigente Unimol), la dr.ssa De Blasis Maria Teresa (moglie di quest'ultimo, impiegata), il sig Barbieri Gerardo (fratello, impiegato), hanno formulato analoghe istanze risarcitorie nei confronti degli stessi convenuti e per i medesimi articoli ritenuti diffamatori.

Costituitisi in giudizio, l'Arnoldo Mondadori Editore spa, il direttore dr Mulè Giorgio ed il giornalista sig Abbate Carmelo hanno tutti negato che l'articolo apparso sul numero di "Panorama" potesse esser ritenuto diffamatorio e, dunque, chiesto il



rigetto delle avverse domande.

Il direttore Pasquale Di Bello ed il sen. Giuseppe Ciarrapico hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio di questo Tribunale, il secondo l'insindacabilità delle opinioni espresse a termini dell'art 68 Cost; entrambi, nel merito, hanno rivendicato il diritto di critica rilevando altresì che nell'articolo comparso sul numero del 17.4.10 di "Nuovo Molise Oggi" ci si era limitati a riportare le dichiarazioni di un docente dell' Ateneo.

Il direttore della testata sig Paolo Gianlorenzo è rimasto contumace, così come la Curatela del Fallimento della Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l. nei cui confronti pure il giudizio era stato riassunto.

La Corte di Cassazione, adita per regolamento di competenza a seguito dell'ordinanza con la quale questo Giudice l'aveva declinata, ha affermato doversi svolgere il processo innanzi a questo Tribunale.

Il Senato della Repubblica ha affermato che le espressioni utilizzate negli articoli del quotidiano Nuovo Molise Oggi, per quanto attribuibili all'on. Ciarrapico, sono da ritenersi coperte dall'immunità spettantegli quale parlamentare.

All'udienza del 15.11.13 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale qui da ritenersi trascritto.

===

Stante il disposto degli art 24 e 52 della L. Fall. è dichiarata improcedibile la domanda per come rivolta dalle parti attrici nei confronti della Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l. dichiarata fallita nel corso del presente procedimento.

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, non sussiste la vis attrattiva del tribunale fallimentare nei confronti delle ulteriori analoghe istanze rivolte nei confronti degli altri convenuti

“ La regola di cui alla L. Fall., art. 24 non comporta l'attrazione alla competenza del tribunale fallimentare anche della domanda proposta contro il fideiussore del fallito o contro altro debitore in solido che sia in bonis” (Cass n. 16535/12; n. 25403709; n. 4464/11).



Nel merito, i principi guida cui attenersi nel valutare i fatti di causa sono quelli ribaditi più volte dalla Corte regolatrice:

“In ordine alla configurabilità dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, che rispetto al primo consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, presupposti per il legittimo esercizio di entrambi sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argomenta ad nomine né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione dei fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass n. 22600/13).

“In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di cronaca soggiace ai limiti della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'art. ma all'intero contesto espressivo in cui l'art. inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un art., e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Cass n. 2661/13; n. 20608/11).

Ebbene, dalla lettura dei diversi articoli apparsi sul quotidiano Nuovo Molise Oggi, se risulta che gli stessi fecero riferimento a fatti di oggettivo interesse pubblico con corredo di espressioni costituenti manifestazione del diritto di critica, a volte limitandosi a riportare diffusamente e fedelmente il testo dell'intervento di uno dei professori in servizio presso l' Unimol (quello del 25.3.10, pertanto non censurabile) non può tuttavia non rilevarsi come quello del 17.4.10 obiettivamente travalicò il

limite della continenza per il voluto eccesso dei termini e della titolazione utilizzati al fine di ingenerare nel lettore il convincimento che l'Ateneo fosse amministrato con procedure illecite al fine di favorire particolari soggetti: "Cattedre regalate e contratti facili all' Unimol ... Pensate, negli elenchi dell' Unimol, consultabili con facilità, è possibile trovare di tutto: magistrati, funzionari dello Stato, esponenti delle forze dell'ordine, politici, imprenditori, professionisti e (potevano mancare ?) parenti".

Non è un caso, dunque, che lo stesso quotidiano, nel numero dell' 8.5.10 ritenne doveroso, in terza pagina, pubblicare la rettifica del Rettore con la quale si replicava e chiariva (come oggi risultante dal corredo documentale prodotto in atti) che alcuna cattedra era stata "regalata" bensì assegnata a seguito di concorso pubblico affidato a Commissari della stessa materia, le docenze a contratto erano state del pari assegnate, come in qualsivoglia altro Ateneo in base alle richieste dei singoli professori e previa elaborazione di una graduatoria elaborata dai Consigli di Facoltà con minimo esborso per i relativi compensi, dunque nell'ottica di garantire all' Istituzione elevati risparmi di spesa, il dr Valerio Barbieri non aveva goduto di alcun favoritismo essendo stato assunto a seguito di concorso nel lontano 1988 e poi avendo raggiunto il grado dirigenziale nell'anno 2006 a seguito di procedura selettiva, egli non avendo potuto decidere l'erogazione di finanziamenti dei fondi di ricerca in quanto nella disponibilità degli organi rappresentativi dei Dipartimenti composti da professori, che mai l'Ateneo aveva stipulato alcun contratto assicurativo con compagnie delle quali era titolare il di lui fratello Gerardo Barbieri, né quest'ultimo aveva mai partecipato a gare per simili servizi (v. attestazione dell' Area economico finanziaria dell' Unimol del 22.4.10 e quello dell' Area Approvvigionamenti Unimol del 22.4.10)

Per tale articolo, dunque, la danneggiata Unimol merita risarcimento del danno per come detto recato alla sua immagine: non essendo stato fatto alcun nome degli intervenuti nel medesimo articolo, per esso non v'è ragione di estendere a costoro il ristoro.



La condanna non può attingere il sen Ciarrapico stante il motivato ragionamento effettuato dalla Camera di sua appartenenza per ritenere la insindacabilità delle espressioni a termini dell'art 68 Cost e 3 della L n. 140/03.

La risarcibilità del danno non patrimoniale è pacificamente riconoscibile anche nei confronti della persona giuridica allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della predetta persona che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Carta Costituzionale.

Poiché rientra tra tali diritti l'immagine della persona giuridica, può essere risarcito anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica sovente interagisca.

Per la quantificazione del danno si può, quindi, ricorrere anche a criteri equitativi quando, come è a dirsi nel nostro caso, sia stata dimostrata la diffusione della notizia nei mass media e, dunque, il conseguente clamore pubblico.

In difetto di allegazioni di più gravi conseguenze, tenuto conto, da un lato, dell'ambito territoriale di diffusione del quotidiano, dall'altro delle note a chiarimento successivamente pubblicate sullo stesso quotidiano (quindi della possibilità per i suoi stessi lettori di recuperare l'effettivo senso della vertenza) stimasi equo liquidare il suddetto danno in € 4.000,00 che, dunque, dovrà esserle risarcito all' Unimol , ai sensi degli artt 2043 e 2047 c.c, nonché dall'art 11 della L n. 47/48 dal direttore responsabile della Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l. sig Paolo Gianlorenzo e dal direttore responsabile del giornale sig Pasquale Di Bello in solido fra loro.

Fuor di dubbio diffamatorio, perché ancor più esplicito nel trattare con tali toni lo stesso argomento, l'articolo apparso sul settimanale "Panorama" il 22.4.10 a firma del giornalista sig Abbate Carmelo: "... E come il nobile di Niccolò Machiavelli il rettore



in questi quindici anni non ha sbagliato una mossa. Ha occupato tutte le posizioni decisive dell' ateneo e ci ha messo persone di sua fiducia. Uomini, donne, in alcuni casi famiglie, assunti e trasformati in pretoriani che oggi registrano tutto dentro gli uffici dell' ateneo. Anche Cannata, come il principe, ha il suo bravo consigliere, si chiama Valerio Barbieri, faceva il benzinaio in provincia di Benevento ed è diventato un top manager dell' Università del Molise: direttore amministrativo vicario. La storia di quest' uomo è ancora più straordinaria di quella del rettore al quale si è legato strettamente. Barbieri appende al chiodo la pompa di benzina sul finire degli anni ottanta quando viene assunto come impiegato di quinto livello all' università: poco più di un usciere. In breve tempo diventa uomo di fiducia del rettore e fa carriera. Riesce a laurearsi in economia e commercio alla velocità della luce mentre è segretario di dipartimento alla facoltà di scienze economiche e sociali. Nell' esercizio del suo ruolo da funzionario gestisce i soldi del Dipartimento e assegna i fondi di ricerca ai professori. Gli stessi davanti ai quali si presenta per sostenere gli esami. Una volta laureato e sistemato, Barbieri sistema anche la propria famiglia. Assume la moglie, il fratello della moglie, la moglie del fratello della moglie e così via fino ai cugini. Per i parenti che sono già a posto con il lavoro, Barbieri trova comunque il modo di essere utili: per anni, quasi tutti i contratti di assicurazione dell' Università del Molise sono stati stipulati con un' agenzia in Provincia di Benevento, la Uniass di Gerardo Barbieri, il fratello. Trasformato l' ateneo molisano in un fortino inespugnabile, il magnifico Canata si è poi dedicato alla protezione delle mura esterne. E qui entrano in gioco i 300 docenti a contratto che il rettore ha distribuito fra i vari corsi di laurea: procuratori, giudici, politici, giornalisti, rappresentanti delle forze dell' ordine. Nulla di illegale, ben inteso, e non si tratta neppure di stipendi scandalosi. Quello che interessa evidenziare è la grande abilità del rettore a stringere relazioni e ad assicurarsi le simpatie di esponenti della vita sociale e politica locale ... ”

La rivista non ritenne di dover pubblicare la rettifica del Rettore di cui sopra si è detto e che, invece, venne pubblicata dal quotidiano “Nuovo Molise Oggi”: nella stessa si era altresì precisato che il dr Barbieri non si era affatto laureato, nell' anno





2001, alla velocità della luce, in quanto immatricolatosi nell'anno 1989; che egli non aveva affatto assunto la moglie (sposata il 21.6.90) la sig.ra De Blasis Maria T. entrata nell'ateneo a seguito di concorso pubblico il 30.12.88 ed avendola conosciuta giusto nell'ambiente dell'ufficio; il di lui cugono O. Cirnelli, poi, era stato trasferito in Unimol provenendo dall' Università di Cassino ov'era stato assunto nel lontano 1992; che egli era stato semplice operatore di V livello dal 1988 al 1996 e collaboratore di VII livello fino al 2000.

Anche qui, dunque, balza all'evidenza l'affermazione esplicita, più che l'insinuazione, di una gestione del tutto clientelare, contraria alla legge, delle assunzioni, del conferimento degli incarichi di docenza, della individuazione di appaltatori di servizi da parte dell' Ateneo, sicché devono ritenersi soggetti ingiustamente lesi (stante quanto, come sopra già riportato, replicato e documentato dall' Unimol per smentire tali accuse) oltre all'Ente, i citati dr Cannata, dr Babieri Vincenzo, dr.ssa De Blasis Maria Teresa ed il sig Barbieri Gerardo.

Validi gli stessi criteri circostanziali di stima del danno di cui si è detto, tenuto però conto della diffusione in ambito nazionale della testata, si reputa equo quantificare il danno patito da ciascuno di detti soggetti lesi in € 6.000,00 che, pertanto, l' Arnoldo Mondadori s.p.a., il dr Giorgio Mulè ed il giornalista sig Carmelo Abbate sono in solido fra loro condannati a risarcire a ciascuno di essi; il solo sig Carmelo Abbate può e deve esser condannato altresì alla riparazione pecuniaria di cui all'art 12 della l. n. 47 del 1948 che, sempre per ciascuno dei soggetti lesi, si stima nel pari importo di € 6.000,00.

Segue per legge alla loro soccombenza la condanna di essi convenuti al rimborso delle spese anticipate dalle parti attrici per la lite come si liquidano in dispositivo nel rispetto del DMG n. 140/12.

Spese di lite compensate fra esse e gli altri convenuti stante le ragioni meramente procedurali o di oggettiva difficoltà di interpretazione giuridica che hanno determinato il mancato accoglimento delle domande.



p.q.m.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione per quanto illustrato di ragione disatteso:

- dichiara improcedibili le domande avanzate dalle parti attrici in danno del Fallimento della Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l. e del sen Giuseppe Ciarrapico;
- condanna il sig Paolo Gianlorenzo ed il sig Pasquale Di Bello, in solido fra loro, a risarcire all' Unimol i danni che si liquidano nella somma di € 4.000,00,
- condanna l' Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., il dr Giorgio Mulè, il sig Carmelo Abbate, in solido fra loro, a risarcire alla Unimol, al dr Giovanni Cannata, al dr Barbieri Vittorio, alla dr.ssa De Blasis Maria Teresa ed al sig Barbieri Gerardo i danni che si liquidano, per ciascuno di costoro, nella pari somma di € 6.000,00, nonché, in applicazione del disposto dell'art 12 della L n. 47/48, il solo sig Abbate Carmelo l' ulteriori importo di € 6.000,00 sempre per ciascuno di essi ai sensi dell'art 12 dell l. 47/48;
- tutti i suddetti ( P. Ganlorenzo, P. Di Bello, Arnoldo Mondadori Editore spa, G. Mulè, Abbate C.) sono condannati a rimborsare all' Unimol le spese di lite che si liquidano in € 380,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cna come per legge;
- i soli Arnoldo Mondadori spa, Giorgio Mulè ed Abbate Carmelo sono condannati a rimborsare ai sigg Cannata G. e Barbieri V., nonché ai sigg De Blasis M.T.e Barbieri G., le spese di lite che si liquidano nel pari importo (per ciascuna coppia, così come rappresentate) di € 2.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cna come per legge.
- dichiara compensate fra le altre parti le spese di lite.

Cassino 17.3.14

FUNZIONE  
GABRIELE SORDI

Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Cassino il 25 MAR. 2014

IL CANCELLIERE  
FUNZIONE  
Dott. Luigi Lupo

il Giudice

dott Gabriele Sordi

Gabriele Sordi